

R.G. N° 13010
CRON. 22832
SENTENZA n°
REP. n°

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Portici, avv. Giulia Palomba ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Affari Civili, vertente

TRA

TIZIO

, avvocato, nato ad

ed ivi elett.te dom.to alla Via

presso il proprio studio, quale proc.re di sè stesso;

ATTORE

E

CONDOMINIO “

ERCOLANO (NA), in persona dell'amm.re p.t., dom.to per la carica in

Ercolano (NA) alla Via rapp.to e difeso

dall'avv., e con gli

stessi elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla n

presso giusta procura a margine della comparsa

di costituzione;

CONVENUTO

NONCHE'

ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to

in alla Via ed elett.te dom.to in Napoli alla

presso l'avv., dal quale è rapp.ta e

1 

difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa;

CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO : risarcimento danni

CONCLUSIONI : come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 06/05/10 al convenuto Condominio, 11210, premesso di essere proprietario del veicolo Seat Leon tg _____, veicolo che il giorno 05/12/09, alle ore 13,30 circa, mentre accedeva all'interno dei box del condominio _____

ingresso _____, veniva danneggiato alla parte anteriore laterale destra a seguito dell'improvvisa chiusura del cancello automatico.

Affermava che il veicolo dell'istante, che non presentava danni preesistenti, a seguito di tale evento, subiva danni al paraurti anteriore ed al parafango anteriore destro. Dichiarava che il predetto condominio era responsabile dei danni subiti dal veicolo dell'istante e che, nonostante la richiesta di risarcimento in via bonaria, a mezzo racc.a.r. anche alla compagnia garante per la r.c. il condominio, la stessa era rimasta senza esito alcuno.

Pertanto _____ conveniva in giudizio il Condominio _____ di Via _____ Ercolano dinanzi al Giudice di Pace di Portici per sentir accertare la responsabilità del convenuto condominio con la conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore dell'istante e pari ad €700,00=, o in quella diversa

somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti di €1.033,00; vittoria di spese di lite con attribuzione.

Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 05/07/10, antecedentemente l'udienza di comparizione, si costituiva il convenuto Condominio di _____ - Ercolano che contestava, nel merito, la ricostruzione del fatto così come operato dall'attore, affermando che la colpa dell'evento andava ascritta proprio allo stesso che danneggiava l'autovettura per una manovra azzardata, oltre al quantum della domanda; chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia che garantiva il condominio al momento del sinistro e, quindi, che l'adito giudice rigettasse la domanda infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, fosse dichiarata la corresponsabilità di esso istante; in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento, condannare la chiamata compagnia a manlevare esso condominio; vittoria di spese di lite.

All'udienza di comparizione, il convenuto condominio veniva autorizzato alla chiesta chiamata. All'udienza successiva, del 15/11/10, si costituiva la chiamata _____ Assicurazioni spa che eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo, per genericità dello stesso e, nel merito, contestava sia l'an della domanda, affermando che il cancello risultava perfettamente funzionante, sia il quantum della stessa, affermando, peraltro, di essere contrattualmente obbligata al risarcimento solo nella percentuale del 51,92%; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda



e, quindi, in caso di accoglimento, accertare e dichiarare essa compagnia obbligata a corrispondere il risarcimento solo in percentuale; vittoria di spese.

Prodotta hic et inde documentazione varia, ammessa ed espletata la prova testimoniale, venivano precisate le conclusioni e la causa era riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata fondata la legittimazione delle parti in giudizio, attore, convenuto e società chiamata in causa, desumendosi la stessa dalla documentazione versata agli atti dalle parti, oltre che non contestata.

Nei merito, la domanda è fondata e va accolta.

La prova testimoniale espletata ha integralmente confermato le circostanze di fatto esposte nell'atto di citazione.

Il testimone escusso, _____ cugina dell'istante e della cui attendibilità non vi è stato motivo di dubitare, ha riferito che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alle premesse dell'atto di citazione, mentre l'autovettura Seat Leon, di proprietà e condotta dell'istante, sulla quale viaggiava il teste in qualità di trasportato, "era ferma in attesa di potere immettersi nel viale condominiale...al centro della porta del cancello automatico di ingresso...la porta destra, rispetto alla posizione di accesso della Seat, si chiuse improvvisamente ed inspiegabilmente urtando la Seat sul lato anteriore destro". Il teste ha precisato che l'autovettura dell'istante "non poteva proseguire nella sua marcia, perché davanti vi era una



Mini di colore bianco che impediva la marcia", così come dietro alla stessa Seat Leon "vi era un altro veicolo" e che, a seguito dell'urto, la Seat, che non presentava danni prima dell'evento, riportava "graffi evidenti sul paraurti anteriore destro ed una leggera ammaccatura al parafrangente anteriore destro. Il teste ha, quindi, dichiarato di non aver subito lesioni nel sinistro.

Alla stessa sono state mostrate le foto esibite dall'istante nel proprio fascicolo ed ella, nelle predette, riconosceva la vettura dell'attore ed i danni alla stessa provocatigli nell'evento, oltre allo stato dei luoghi.

Tali essendo le risultanze istruttorie, deve essere affermata la responsabilità del condominio per il sinistro, dovendo la presente controversia essere decisa applicando l'art.2051 c.c., il quale dispone che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Ma di dett'ultimo, l'onere della cui prova ricadeva sul convenuto condominio, non è stata fornita prova alcuna.

Quanto ai danni subiti, l'istante li ha quantificati in €700,00= esibendo un rilievo fotografico ed un preventivo lavori della-

di pari importo.

Tale somma richiesta per il ripristino dell'autoveicolo appare eccessiva tenuto conto delle risultanze processuali in relazione ai danni subiti.

Tenuto pertanto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo necessario per la riparazione e del costo delle parti da sostituire perché non riparabili, del tipo di veicolo, del tempo della sua



immatricolazione e del suo stato di usura, tenuto infine conto dei dati di comune e notoria esperienza, appare congruo e conforme a giustizia quantificare il danno in €490,00=, con valutazione all'attualità ed oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Al risarcimento del danno così determinato, oltre che alle spese di lite liquidate, in assenza di nota spese, come in dispositivo, deve essere condannato il condominio.

Non resta che esaminare la domanda di garanzia.

L'assicurazione non ha contestato l'esistenza della polizza invocata dal condominio, ma ha rilevato l'insufficienza del capitale assicurato, con conseguenziale riduzione proporzionale della garanzia.

Orbene tale valutazione promana esclusivamente da una ^{di chi non ha} valutazione effettuata da proprio tecnico fiduciario, valutazione che non risulta sostanziata da eventuali condizioni di polizza che tanto prevedano, né fondata su elementi e/o valori obiettivi e pacifici tra le parti.

Ai sensi dell'art.1917 c.c., pertanto, la Assicurazioni spa deve essere condannata a tenere indenne il condominio di quanto dallo stesso dovuto all'attore in conseguenza di questa pronuncia giudiziale.

La natura della lite promossa, induce alla compensazione delle spese di giudizio tra il condominio e la chiamata compagnia.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Portici, sulla domanda proposta come in narrativa così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda dichiara l'esclusiva responsabilità del Condominio " [redacted] " di Via [redacted] - Ercolano per il sinistro per cui è causa e lo condanna al pagamento, in favore di [redacted] della somma di €490,00=, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna, altresì, il predetto Condominio al pagamento, in favore dello stesso istante, delle spese di giudizio liquidate in complessivi €623,62= di cui €63,62= per spese, €370,00= per diritti ed €190,00= per onorari, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa;
- 3) accoglie la domanda proposta dal Condominio " [redacted] " di Via [redacted] - Ercolano nei confronti della Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, la condanna a mantenerlo indenne di quanto tenuto a pagare ai sensi dei capi 1 e 2 del presente dispositivo;
- 4) compensa le spese di giudizio tra il suindicato Condominio e la chiamata Assicurazioni spa.

Così deciso in Portici il 25/07/2011

Il Giudice di Pace

Avv. Giulia Fratomba



21 07/2011
[Handwritten notes]